

VERBALE ESITO VERIFICA CONGRUITA' OFFERTE

OGGETTO: Procedura negoziata semplificata per la *“Fornitura a corpo di prodotti, materiali e consumabili, necessari al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di funzionamento degli uffici della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. per l'anno 2019”* – RDO n°2176138 – CIG: 7756961EB4 - **SEDUTA RISERVATA.**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno venti (20) del mese di marzo alle ore 09:00, presso la sede amministrativa della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo “SRR”),

IL RESPONSABILE UNICO DEL SEGGIO DI GARA/RUP

in persona del Dott. Giuseppe Licari (*giusta nomina di cui alla determinazione del Presidente del C.d.A. n°20 del 25.01.2019*) procede in seduta riservata, alla presenza del Geom. Gaspare Piffero che assume la qualifica di testimone, all'esame della documentazione discendente dall'avvio del sub-procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa disposto, ai sensi dell'art. 97 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, nei confronti delle seguenti imprese concorrenti alla gara di cui all'oggetto e, a tal proposito,

PREMETTE

- che in data 20.03.2019, atteso il fruttuoso esito del sub - procedimento di soccorso istruttorio di cui al relativo processo verbale di pari data (pubblicato sul profilo del committente – Sez. Amm. Trasp.), è stato stabilito di dover ammettere alla successiva fase di gara, concernente l'apertura e la verifica delle offerte economiche, tutti gli operatori in luogo partecipanti;
- che in sede di apertura e verifica delle offerte economiche ammesse, sulla scorta del criterio automaticamente sorteggiato ed applicato dal sistema di e-procurement della P.A. [art. 97, comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a .9], è stata rilevata una presunta anomalia delle offerte presentatesi dai seguenti operatori concorrenti:

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
CARTO COPY SERVICE	€. 2731,64	23.46567969584 %	€. 2850,79	SI
SISTERS	€. 2731,64	23.46567969584 %		SI
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	€. 2847,88	20.208900108429 %		SI
SI.EL.CO. SRL	€. 2906,00	18.580510314723 %		NO
PAM UFFICIO	€. 3080,36	13.695340933606 %		NO

- che in conseguenza di ciò, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. ed in ossequio a quanto previsto dal relativo disciplinare di gara, sono state contestualmente richieste, nei riguardi dei concorrenti rientranti nella superiore soglia

di anomalia (*CARTO COPY SERVICE, SISTERS e PARTNER UNO SAS*), tutte le giustificazioni ritenute utili al fine di poter accertare la generale congruità delle loro rispettive offerte;

PER QUANTO INNANZI PREMESSO:

Il R.U.S.G./RUP, alla continua presenza del dipendente sopraccitato, da atto che entro i termini perentori assegnatisi con le comunicazioni di avvio del procedimento di cui in premessa, ovvero entro giorno 15.03.2019, le imprese oggetto di verifica non hanno globalmente ottemperato agli adempimenti all'uopo richiesti.

In particolare, da quanto emerge dallo stato degli atti, su tre dei concorrenti sottoposti a contestuale verifica di congruità, solo due hanno tempestivamente giustificato la propria offerta, ovvero la Carto Copy Service Srl - giusto ns. rif. prot.n°1124/ALB del 01.03.2019 - e la Sisters Srl - giusto ns. rif. prot.n°1909/ALB del 11.03.2019 - mentre non risulta alcuna comunicazione da parte della Partner Uno SAS di Amato Fabrizio.

Constatata la preliminare regolarità dei termini perentori di presentazione degli atti da parte delle due summenzionate imprese, il R.U.S.G./RUP procede, di conseguenza, all'accertamento di merito circa i giustificativi d'offerta da loro all'uopo prodotti, al fine di verificare o meno la congruità dei correlativi prezzi proposti, sulla base di un giudizio tecnico in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della fornitura di che trattasi.

Prima di procedere alle concrete valutazioni del caso di specie, il predetto R.U.S.G./RUP, sulla scorta della preliminare ricognizione formale degli atti richiesti, dispone l'esclusione dalla gara di che trattasi nei confronti dell'impresa: Partner Uno SAS di Amato Fabrizio.

Successivamente, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, evidenzia preliminarmente che:

- a) il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
- b) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;
- c) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione. Non è possibile, infatti, stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata automaticamente anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa dell'appaltatore, sia per la qualificazione, la pubblicità ed il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria ed aver portato a termine un appalto pubblico (cfr. *Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242*). Non è sufficiente, dunque, a rendere incongrua un'offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l'utile dichiarato (*Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556*). Grava, pertanto, su colui che voglia denunciare l'anomalia dell'offerta l'onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior

costo complessivamente da sostenere per l'esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull'utile prospettato (*Cons. Stato, Sez. V, 12/5/2017, n. 2228*);

- d) possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui disporre l'offerente per effettuare forniture, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- e) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle sole voci dei prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- f) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- g) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece anche sufficiente una motivazione stringata e/o una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico a sé stante che rende possibile il richiamo;
- h) la mancata produzione delle giustificazioni, entro un determinato termine assegnato dalla S.A., configura una palese causa di esclusione dalla gara, poiché il legittimo contraddittorio tra l'impresa e la S.A. in ordine alla valutazione della congruità dell'offerta, non può mai essere dilatato ulteriormente a danno di altri concorrenti. Ciò corrisponde ai principi generali applicabili ai contratti pubblici, ai quali la procedura concorsuale deve attenersi, vale a dire la "*par condicio*" tra i partecipanti, la trasparenza, la speditezza delle operazioni concorsuali. Ne consegue che il problema del termine entro cui presentare gli elementi giustificativi circa l'affidabilità dell'offerta presentata, va risolto nel senso che detto termine ha natura perentoria, avendo come finalità sia quella di garantire il contraddittorio in condizioni di parità tra tutti i concorrenti, sia quella di garantire il pubblico interesse, assicurando la definizione della gara in tempi rapidi e, comunque, certi (*TAR Lazio, Sez. III ter, 20 marzo 2008, n. 2502*).

A questo punto, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali richiamatisi sull'argomento e dopo una attenta analisi della documentazione presentata dagli operatori economici oggetto d'esame, il medesimo R.U.S.G./RUP ritiene, che in ragione della specificità dell'appalto de quo e delle giustificazioni all'uopo addotte, è possibile ricavare un complessivo giudizio positivo circa l'affidabilità, la conformità, la sostenibilità e la serietà di ambedue le offerte (Carto Copy Service Srl e Sisters Srl).

Il R.U.S.G./RUP, pertanto, dichiarerà che le giustificazioni all'uopo fornite risultano ampiamente sufficienti a dimostrare la non anomalia delle rispettive offerte e, di conseguenza, attesta di poter confermare la loro generale congruità.

Terminato l'esame de quo e tenuto conto delle conclusioni a cui si è addivenuti, il R.U.S.G./RUP dispone quindi:

1. di dare formale comunicazione alla Partner Uno SAS di Amato Fabrizio, circa la sua avvenuta esclusione dalla gara de qua, per mancata presentazione degli elementi giustificativi entro il termine all'uopo assegnato;
2. di avviare nei confronti della Carto Copy Service Srl e della Sisters Srl l'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924 e, ciò, poiché le stesse offerte ammesse riportano la stessa identica valutazione numerica in termini di prezzo offerto.

In definitiva, ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice dei contratti pubblici, il R.U.S.G./RUP dispone, altresì, che si proceda alla pubblicazione del presente verbale presso il profilo informatico dell'amministrazione procedente, all'indirizzo web: www.srrpalermo.it - Sez. "Amministrazione Trasparente" - Sub-sez. "Bandi e Gare" e, ciò, al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni di gara concretamente svoltesi, nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento de quo.


Costituisce parte integrante e sostanziale del presente processo verbale, la documentazione giustificativa prodotta dagli operatori concorrenti, a fronte delle comunicazioni di avvio del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta.

Tutta la documentazione complessivamente esaminata, viene debitamente numerata e vidimata dal R.U.S.G./RUP e, successivamente, depositata e custodita agli atti d'Ufficio.

La seduta è conclusa alle ore 11:00.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, consta di n°4 pagine di n°2 fogli e, per quanto di rispettiva responsabilità, viene letto, confermato e sottoscritto dai seguenti soggetti.

Il R.U.S.G./RUP:



Il Testimone:

